



WHISTLEBLOWING

Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.

L'Organismo di Vigilanza è incaricato di ricevere le segnalazioni.

Nel presente vademecum vengono indicate le istruzioni per effettuare le segnalazioni.

Chi può effettuare una segnalazione

Sono legittimati a presentare segnalazioni:

- lavoratori subordinati
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per l'Ente
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

Cosa

La segnalazione deve riferirsi a inadempimenti normativi o regolamentari, ivi inclusi il Codice Etico e le procedure interne, o leggi e regolamenti; pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto doglianze, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai fini di cui sopra, non verranno tenute in considerazione.

Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto alle sanzioni disciplinari.

Come

Le segnalazioni devono preferibilmente essere effettuate in forma non anonima in modo da consentire l'identificazione del segnalante (nome e cognome, rapporto con l'azienda e recapiti per il contatto) e deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l'accertamento sui fatti contestati.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Modalità di segnalazione

- *in forma scritta (preferibile)*: tramite lettera raccomandata all'indirizzo Via Luigi Busi, 15/2, 40134 Bologna BO. Sulla busta dovrà indicarsi la dicitura "riservata all'OdV Ing. Massimo Di Menna". All'interno della busta, oltre la segnalazione, dovranno essere inseriti i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. Per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato o della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della stessa nonché della relativa documentazione si richiede di inserire la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità e nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

- *in forma orale*: l'OdV mette a disposizione il segnale numero di telefono +39 3358006748. E' preferibile l'uso della messaggistica vocale.

Il segnalante può inoltre richiedere, per il tramite dei due canali sopra indicati, un incontro finalizzato ad effettuare la segnalazione.

Attività del gestore (OdV)

A seguito della ricezione della segnalazione, l'OdV:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- verifica la fondatezza della segnalazione ricevuta;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, l'OdV è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del segnalato.

Una volta completata l'attività di accertamento, l'OdV può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti. Infatti, al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti (che rimangono in capo all'Ente).

Canale esterno presso ANAC

Il segnalante può anche rivolgersi direttamente all'Anac (autorità nazionale anticorruzione) accedendo al sito istituzionale di ANAC, tramite il link alla pagina dedicata, (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), qualora:

- la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione

Divieto di ritorsioni

La legge vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.